

REGOLAMENTO FONDO SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE STRAORDINARIO

(In attuazione dell'Accordo per il Welfare Territoriale Terziario del 06.05.2021 e Accordo del 16.11.21)

Art.1 – Aspetti generali

Il presente Regolamento dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Rimini (in sigla EBC Rimini) disciplina le modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito straordinario dei lavoratori, e delle aziende che abbiano adottato misure per il rafforzamento della prevenzione nei luoghi di lavoro, istituiti ai sensi dall'Accordo Territoriale del settore Terziario del 06.05.2021 e del 16.11.2021 nei limiti delle risorse economiche stanziare da EBC Rimini a tale titolo.

Gli interventi a sostegno del reddito da parte di EBC Rimini riguardano i seguenti casi:

1. interventi in caso di riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica, in assenza di ammortizzatori sociali;
2. contributo solidaristico;
3. interventi straordinari di welfare: assistenza genitoriale al figlio minore
4. interventi straordinari di welfare: contributo per congedo Covid-19 non retribuito
5. interventi straordinari di welfare: rimborso spese strumentali lavoratori in "smart working"
6. interventi per misure di rafforzamento della prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione dei Protocolli in materia di Covid19 negli ambienti di lavoro.

Tali interventi decorrono dal 01.01.2021 e, comunque, non oltre il 15.12.2021.

Art.2 - Stanziamenti

Le prestazioni previste nel presente Regolamento saranno erogate fino a concorrenza degli importi stanziati da EBC Rimini, nella misura di 100.000 euro per le prestazioni di cui al precedente art. 1 ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 50.000 euro per le prestazioni indicate all'art. 1 punto 6 del presente Regolamento.

Art.3 – Requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

3.1 – Requisiti soggettivi per le aziende

Per beneficiare degli interventi del Fondo Sostegno al Reddito e Welfare straordinario, è necessario che le aziende aderiscano all'Ente da almeno 3 anni, o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio, ivi compresa la parte obbligatoria e la eventuale contrattazione integrativa e siano in regola con i versamenti dei contributi all'Ente.

Le aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL, abbiano omesso di versare il contributo all'Ente e corrisposto direttamente ai dipendenti la quota EDR, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste a fronte dell'iscrizione all'Ente e del pagamento di un contributo di ingresso, a carico dell'azienda, pari allo 0,15% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 24 mesi precedenti all'iscrizione.

In tal caso, le aziende dovranno presentare all'Ente:

- copia dell'avvenuto pagamento del contributo di ingresso;
- copia della visura camerale, in caso di costituzione successiva;
- copia del cedolino riepilogativo (mensile o annuale) o dei DM10 e UNIEMENS relativi ai 24 mesi oggetto del versamento in file formato pdf.

Le aziende che abbiano omesso di versare il contributo all'Ente, possono accedere alle forme di intervento integrativo previste a fronte dell'iscrizione all'Ente e del pagamento di un contributo di ingresso, pari allo 0,35% calcolato su paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti all'iscrizione.

3.2 - Requisiti soggettivi per i lavoratori

Per beneficiare degli interventi previsti dall'Accordo Territoriale del settore Terziario del 06.05.2021 e del 16.11.2021, i lavoratori devono avere un'anzianità di servizio, continuativa presso aziende aderenti all'Ente Bilaterale, non inferiore a 3 mesi. Gli interventi si applicano anche agli apprendisti con le modalità successivamente indicate se le prestazioni sono compatibili con la durata e la natura del contratto

E' riconosciuta la continuità di anzianità di iscrizione all'Ente ai lavoratori per i quali non è pagata l'adesione a causa della sospensione della retribuzione aziendale riconducibile alle misure anti Covid.

Le richieste che necessitano presentazione dell'attestazione ISEE, saranno valutate e liquidate, in presenza di risorse disponibili, con la seguente priorità:

- Le richieste con attestazione ISEE in corso di validità, con valore inferiore a 25.000,00 € saranno valutate in ordine di arrivo. (Fascia ISEE 1).
- Le richieste con attestazione ISEE in corso di validità, con valore compreso tra 25.000,01 € e 30.000,00 € (Fascia ISEE 2). saranno valutate, in presenza di risorse disponibili, a fine bando 31.12.21 e successivamente alla liquidazione delle pratiche in Fascia ISEE 1. Viene data priorità alla valutazione e alla liquidazione delle richieste prestate dai lavoratori in Fascia ISEE 1.

In presenza di risorse disponibili, le richieste di Fascia 2 saranno valutate in ordine crescente di attestazione ISEE.

3.3 - Requisiti oggettivi

Per beneficiare degli interventi di cui al punto 1 lettera A (Riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica) dell'Accordo Territoriale, deve essere sottoscritto un accordo sindacale con le caratteristiche di cui all'allegato all'Accordo Territoriale stesso, previa richiesta di esame congiunto da inviare alle OO.SS. firmatarie.

Art. 4 – Interventi straordinari per il mantenimento occupazionale e di sostegno al reddito

4.1 – Temporanea riduzione dell'orario di lavoro

Per i casi di riduzione dell'orario di lavoro di cui al punto A.1 lettera a) dell'Accordo Territoriale, EBC Rimini riconoscerà, ai lavoratori interessati, un contributo orario pari al 50% della retribuzione mensile lorda persa (art.206 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi).

EBC Rimini, accolta la richiesta, corrisponderà le quote di propria competenza con cadenza mensile a fronte del ricevimento di copia della busta paga. L'importo spettante sarà erogato direttamente all'azienda che provvederà a sua volta a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro

Tale adempimento solleva EBC Rimini da qualsiasi responsabilità connessa al trasferimento del contributo ai lavoratori, compresi gli adempimenti in capo al sostituto d'imposta. EBC Rimini si riserva di effettuare gli opportuni controlli e di rivalersi nei confronti dell'azienda in caso di inadempienza.

Per accedere alla prestazione di riduzione temporanea dell'orario di lavoro l'azienda deve trasmettere ad EBC Rimini domanda redatta su apposita modulistica con allegato l'accordo sindacale. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Art. 5 – Contributo solidaristico

Ai lavoratori dipendenti delle aziende iscritte all'Ente, dipendenti già in data antecedente al 23 Febbraio 2020, che abbiano subito una sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e che hanno avuto accesso alle

prestazioni per causale COVID 19 di Assegno Ordinario riconosciute dal Fondi di Integrazione Salariale (FIS), CIGO, CIGS, nonché CIG in deroga, verrà erogato un contributo mensile per un massimo di tre mesi, nella misura di:

- 60 euro nel caso di sospensione/ riduzione orario di lavoro mensile maggiore del 33% e fino al 66%;
- 80 euro in caso di sospensione/riduzione orario di lavoro mensile oltre il 66%.

Il contributo verrà riproporzionato nel caso di contratto a tempo parziale, e sarà assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l'ammortizzatore sociale nel mese di riferimento specifico.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBC Rimini domanda redatta su apposita modulistica allegando copia delle buste paga del mese di riferimento dalla quale si possano ricavare le ore di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro con fruizione di ammortizzatore sociale COVID -19 e attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31.12.2021 a pena di decadenza. Se la richiesta è riconducibile al mese di dicembre 2021, la busta paga è inviabile entro e non oltre il 20 gennaio 2022.

L'importo spettante verrà erogato all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel modulo dovrà essere indicato il codice IBAN aziendale.

Art. 6 – Interventi straordinari di Welfare – assistenza genitoriale al figlio minore

Per la prestazione di cui al punto 2 lettera A dell'Accordo Territoriale, EBC Rimini riconoscerà ai lavoratori, che continuino a prestare la propria attività lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa dovute all'applicazione di ammortizzatori sociali, e che debbano occuparsi dei propri figli a seguito della chiusura straordinaria delle scuole, un contributo pari al 30% della normale retribuzione persa (art.206 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi), da usufruire dal 01.01.21 al 15.12.21, a favore di un genitore per nucleo familiare.

Fermo restando l'esaurimento dei residui di ferie e permessi al 31.12.2020, potranno accedere a tale prestazione coloro che si trovino in una di queste casistiche:

- genitore di figlio di età superiore a 12 anni e comunque entro i 14 anni compiuti nell'anno in corso, che abbia richiesto il congedo straordinario "emergenza Covid" non indennizzato ai sensi del decreto del 17/3/2020 n.18, o di provvedimenti successivi, o che lo abbia esaurito;
- genitore di figlio di età fino ai 12 anni, che abbia esaurito il periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS di cui al DL 18/2020 o di provvedimenti successivi, e abbia necessità di un ulteriore periodo di astensione per cura del figlio fruendo quindi di permessi non retribuiti.

Qualora si sia in presenza di ferie e permessi residui al 31.12.2020, sarà comunque possibile chiedere il contributo per le ore di assenza non retribuita, ma esso sarà riconosciuto deducendo le ore del saldo attivo 2020 se non usfruite nel periodo precedente alla fruizione dei permessi non retribuiti.

L'importo spettante verrà erogato all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel modulo dovrà essere indicato il codice IBAN aziendale.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBC Rimini la domanda redatta su apposita modulistica allegando la seguente documentazione.

- busta paga dalla quale risulti l'assenza per cui si richiede il contributo;
- nel caso di figlio di età inferiore ai 12 anni, richiesta dell'intero periodo di congedo straordinario indennizzato dall'INPS. A richiesta della segreteria, inoltre, dovrà essere fornita copia dell'autorizzazione dell'INPS, a pena di decadenza dal diritto a ulteriori prestazioni EBC Rimini per i successivi 36 mesi;
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- attestazione ISEE in corso di validità

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31.12.2021

Il contributo di cui al presente articolo non potrà essere cumulato con eventuale richiesta, per il medesimo periodo, di contributo per i centri estivi.

Art. 7 - Interventi straordinari di Welfare – Contributo per congedo Covid-19 non retribuito

Per la prestazione di cui al punto 2 lettera B dell'Accordo Territoriale, EBC Rimini riconoscerà ai lavoratori, che continuino a prestare la propria attività lavorativa ovvero che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa dovute all'applicazione di ammortizzatori sociali, e che abbiano richiesto congedi non retribuiti nel periodo compreso tra il 01.01.21 e il 15.12.21, un contributo pari a 3 euro per ogni ora di assenza fino a un massimo 60 ore. Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il numero massimo di ore rimborsabili è da intendersi riproporzionato sulla base del coefficiente del singolo part-time.

L'importo spettante verrà erogato all'azienda che provvederà, a sua volta, a corrisponderlo al lavoratore nella prima busta paga utile. Pertanto, la comunicazione di accoglimento della domanda verrà inoltrata anche al datore di lavoro. Nel modulo dovrà essere indicato il codice IBAN aziendale.

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBC Rimini la domanda redatta su apposita modulistica allegando copia della busta paga dalla quale risulti l'assenza per cui si richiede il contributo, attestazione ISEE in corso di validità. La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31.12.21 con evidenza nelle buste paga dell'assenza non retribuita.

Art. 8 - Interventi straordinari di Welfare – Rimborso spese strumentali lavoratori in “smart working”

Per la prestazione di cui al punto 2 lettera C dell'Accordo Territoriale, EBC Rimini riconoscerà ai lavoratori, che non abbiano in atto sospensioni dell'attività lavorativa dovute all'applicazione di ammortizzatori sociali, e che abbiano svolto, in accordo con l'azienda, l'attività lavorativa in modalità “smart working” nel periodo compreso tra il 01.01.21 e il 15.12.21, un rimborso per le spese documentate e sostenute nella misura massima di 50,00 euro. Le spese oggetto di rimborso saranno le seguenti:

- connessione internet
- acquisto di dispositivi informatici

Per accedere alla prestazione il lavoratore interessato deve trasmettere ad EBC Rimini la domanda redatta su apposita modulistica, fatture o scontrini di spesa intestati al nucleo familiare del richiedente, autocertificazione di non aver ricevuto rimborso da parte dell'azienda o da altri organismi (allegato 3).

Alla domanda devono essere allegati le buste paga dei mesi di riferimento dai quali si evincono le ore di lavoro in smartworking, in alternativa dichiarazione aziendale del periodo lavorativo in smartworking e attestazione ISEE in corso di validità.

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31.12.2021.

I contributi spettanti, che saranno erogati direttamente al lavoratore.

Art. 9 - Misure di rafforzamento della prevenzione

9.1 Contributi per aggiornamento DVR al rischio Covid 19

Per le prestazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo per il Welfare Territoriale Terziario del 06.05.21, le aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 Febbraio 2020 devono presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:

- a) fatture di pagamento riferite alle spese per aggiornamento del documento di valutazione dei rischi specifici per il Covid 19 con le relative attestazioni di pagamento;
- a) autocertificazione (si veda fac-simile allegato 2 dell'Accordo Territoriale) in cui l'azienda dichiara di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo e per lo stesso importo ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.

Saranno ammesse a contribuzione le spese per un importo a concorrenza della spesa sostenuta e comunque non superiore a 200,00 Euro al netto dell'IVA.

Tali spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 01.01.21 e il 15.12.2021,

La domanda e la documentazione sopra indicate devono essere presentate entro il 31.12.2021.

Il contributo spettante è da intendersi al lordo delle eventuali ritenute d'acconto previste dalla normativa tributaria vigente al momento dell'erogazione.

9.2 Misure di rafforzamento della prevenzione a favore delle imprese

Relativamente all'adozione di strumenti e dispositivi atti al contenimento della diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro, l'Ente Bilaterale riconoscerà alle imprese aderenti un contributo a rimborso una tantum pari ad un massimo di € 300/00 e fino a concorrenza delle spese sostenute, relativo all'acquisto di dispositivi (come da elenco allegato 4 d dell'accordo territoriale) nel periodo intercorrente dal 01 gennaio 2021 al 15 dicembre 2021, per il contenimento della diffusione del Covid-19 in ambienti di lavoro.

Le aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 Febbraio 2020 devono presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:

- a) fatture di pagamento riferite all'acquisto dei dispositivi (si veda elenco allegato 4 dell'Accordo Territoriale), con le relative attestazioni di pagamento;
- b) autocertificazione (si veda fac-simile allegato 2 dell'Accordo Territoriale) in cui l'azienda dichiara di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo e per lo stesso importo ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.

9.3 Contributi per interventi di sanificazione straordinaria

Alle imprese verrà erogato un contributo a rimborso una tantum pari ad un massimo di € 300/00 e fino a concorrenza delle spese sostenute, relative al costo per interventi di sanificazione straordinaria per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in ambienti lavoro. Spese sostenute nel periodo intercorrente dal 01 gennaio 2021 al 15 dicembre 2021. La domanda e la documentazione devono essere presentate entro il 31.12.2021.

Le aziende iscritte all'Ente in data antecedente al 23 Febbraio 2020 devono presentare apposita domanda allegando la seguente documentazione:

- a) fatture di pagamento riferite al servizio di sanificazione, con le relative attestazioni di pagamento;
- c) autocertificazione (si veda fac-simile allegato 2 dell'Accordo Territoriale) in cui l'azienda dichiara di non aver ottenuto finanziamenti pubblici o privati allo stesso titolo e per lo stesso importo ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette.

Art. 10 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande verranno prese in carico e valutate dalla Commissione Provinciale del Terziario istituita presso EBC Rimini, la quale:

- a. verificherà la regolarità contributiva del lavoratore richiedente e dell'azienda di cui è dipendente;
- b. accoglierà le domande, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, in base all'ordine cronologico di presentazione delle stesse e segnalerà ad EBC Rimini la necessità di valutare l'integrazione dei fondi disponibili;
- c. Valuterà che i documenti presentati non siano già stati oggetto di rimborso nel bando 2020;
- d. valuterà la necessità di richiedere al lavoratore beneficiario della documentazione integrativa, qualora necessaria, da presentarsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di integrazione, pena la decadenza della domanda. La domanda potrà essere riproposta se presentata nei termini previsti per ogni singola casistica;

- e. La Commissione potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite e/o della documentazione presentata chiedendo, qualora lo ritenga opportuno, anche l'esibizione della documentazione in originale. Una volta accolta dalla Commissione, la domanda sarà messa in liquidazione tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione del cedolino paga, quando necessario.
- f. Avverso la decisione della Commissione Provinciale del Terziario Paritetica EBC è ammesso ricorso motivato da parte dell'interessato, da presentare entro e non oltre il termine di gg. 10 lavorativi dal ricevimento del diniego; la Commissione Provinciale del Terziario Paritetica EBC si pronuncia definitivamente entro 30 giorni.

Per quanto attiene le suddette prestazioni, ad eccezione dell'1) punto a) dell'Accordo del 06 maggio 2021, ogni lavoratore potrà richiedere, nella somma delle prestazioni un importo massimo totale di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

I contributi di cui al punto 3) dell'Accordo del 06 maggio 2021, saranno erogati alle aziende che formalizzeranno la dichiarazione di non aver percepito per tale titolo un importo corrispondenti da altre fonti pubbliche ovvero di chiedere il contributo per le sole spese residue non coperte dalle fonti suddette. Ogni azienda potrà richiedere, nella somma delle prestazioni un importo massimo totale di euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) Tramite mail ordinaria welfare@ebcrimini.it
- 2) Spedizione all'indirizzo Ente Bilaterale del Terziario Viale Italia 9/11 47921 Rimini
- 3) Tramite PEC all'indirizzo ebcrimini@pec.it
- 4) Consegna per il tramite di una delle Organizzazioni socie dell'Ente, alle quali è possibile chiedere assistenza per la compilazione della domanda.
- 5) Di persona previo appuntamento i martedì mattina chiamando il n. 0541/743622
- 6) Tramite area riservata sul sito www.ebcrimini.it

Non si accettano domande inviate via fax

Le domande devono essere complete di tutta la documentazione richiesta e saranno accolte e liquidate fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Nel caso di esaurimento fondi ne sarà data tempestiva notizia sul sito www.ebcrimini.it

Rimini 17.11.2021